

CONTRIBUTO UNIFICATO



17155/09 **ORIGINALE**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

*affidamento in gestione
di patrimonio*

R.G.N. 25223/2004

Cron. 17155

Rep. 5204

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UGO VITRONE - Presidente - Ud. 17/06/2009
Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere - PU
Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Rel. Consigliere -
Dott. LUIGI SALVATO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

SENTENZA

sul ricorso 25223-2004 proposto da:

SOCIETA' COOPERATIVA TEATRO DELLE VOCI A R.L. (c.f. 07600490580), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO BRINDISI 18, presso l'avvocato FUBELLI ALESSANDRO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

2009

1129

- *ricorrente* -

contro

A. MANZONI & C. S.P.A. (c.f. e P.I. 04705810150), in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso l'avvocato CHIRICO MARIA LEONILDA FRANCESCA, rappresentata e difesa dall'avvocato FANCELLO SERRA GIANFRANCO, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

contro

FALLIMENTO SOCIETA' COOPERATIVA TEATRO DELLE VOCI A R.L.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 4173/2003 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/10/2003;

IL CASO.it

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato GIANFRANCO FANCELLO SERRA che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCO PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, con sentenza 30 luglio 1999, ha accolto l'opposizione proposta dalla soc. coop. Teatro Roma a r.l. contro la con sentenza del 26.6.1993 che ne aveva dichiarato il fallimento, ma nel contempo ha respinto la domanda con cui detta opponente aveva chiesto la condanna generica del creditore istante società A. Manzoni al risarcimento dei danni procurati dalla dichiarazione di fallimento. **IL CASO.it**

La Corte d'appello di Roma, con la decisione ora impugnata n. 4173 depositata il 6 ottobre 2003, dato atto che l'appello proposto dalla società coop. Teatro di Roma aveva investito la sola pronuncia di rigetto dell'anzidetta domanda di condanna generica, ha dichiarato anzitutto l'inammissibilità, in quanto formulate solo in sede di gravame, delle domande subordinate tese ad ottenere la liquidazione del danno in quella sede, e quindi, pronunciando sull'anzidetto motivo di gravame, ha confermato la precedente statuizione, sostenendo che il disposto dell'art. 21 l.f. non ammette scissione della domanda di danni tra accertamento della responsabilità e quantificazione del pregiudizio, in quanto attribuisce al giudice dell'opposizione competenza inderogabile a provvedere su entrambi i detti profili.

Contro questa decisione la società coop. Teatro Roma a r.l. ha proposto il presente ricorso per cassazione con tre mezzi resistiti con controcorso dalla società intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In linea preliminare deve respingersi l'eccezione della resistente d'inammissibilità del ricorso scaturente dall'omessa indicazione della carica rivestita dal sig. De Tollis Matteo, il quale ha agito in nome e per conto della società ricorrente, e della fonte dei suoi poteri.

IL CASO.it

È *jus receptum* che, ai fini della validità della procura alle liti rilasciata da chi si sia qualificato legale rappresentante di una persona giuridica, non occorre verificare la sussistenza effettiva del suo potere rappresentativo, laddove il suo esercizio venga speso nell'intestazione dell'atto cui la procura accede. È piuttosto onere di controparte, se ritiene di contestare tale qualità ovvero la fonte del potere esercitato, dedurre e dimostrare l'assenza del rapporto organico, dunque l'insussistenza di quel potere (cfr. per tutte Cass. n. 23724/2007). Nella specie tale onere deduttivo non è stato assolto; la resistente si è limitata infatti a richiamare contrapposto onere probatorio da cui la ricorrente, come premesso, è invece del tutto affrancata.

La ricorrente, col primo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. e correlato vizio d'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Ascrive al giudice d'appello omessa pronuncia sulla censura indirizzata contro il rigetto della domanda di danni per mancanza di prova, con cui si era invocato l'esercizio, anche in via officiosa e secondo parametro equitativo, del potere di condanna in presenza di un fatto potenzialmente lesivo. Deduce inoltre omessa disamina della copiosa documentazione prodotta al fine di dimostrare l'entità del pregiudizio subito, riconducibile alla distruzione dell'attività teatrale derivata dall'iniziativa del creditore istante, circostanza sulla quale decisione impugnata non spende alcun argomento critico.

Lamenta infine che la Corte territoriale ha interpretato la domanda subordinata di condanna generica al di fuori del contesto dell'atto d'appello, che conteneva domanda tesa ad ottenere liquidazione diretta del danno.

IL CASO.it

La società resistente replica deducendo che il giudice d'appello ha esattamente individuato il *thema decidendum*, motivando congruamente la decisione. La responsabilità del creditore procedente ha natura processuale, donde la competenza a provvedere sull'an

e sul *quantum* spetta al giudice investito della causa di merito.

IL CASO.it

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha ritenuto che l'appello avesse investito solo ed esclusivamente la pronuncia d'inammissibilità della domanda di condanna generica, omesso ogni rilievo critico sul capo, autonomo, contenente pronuncia di rigetto della domanda di condanna per assenza di prova. Ha quindi provveduto confermando la decisione gravata, senza pronunciare sulla statuizione di merito, sulla quale si era ormai formato giudicato interno. Ha fondato suddetta conclusione sull'interpretazione della censura che era ad essa riservata in via esclusiva, e di cui ha dato conto con motivazione puntuale ed immune da vizi logici, perciò sicuramente incensurabile in questa sede. In tale ultima prospettiva, l'accertamento di fatto condotto con riguardo all'intero contesto dell'atto d'appello, non risulta che ne abbia alterato né il senso letterale né il contenuto sostanziale. Difatti, dalla lettura delle parti, sia enunciativa che critica, dell'atto d'appello, il cui testo il motivo riproduce riferendolo in verità suggestivamente per estratti, nonché delle conclusioni rese innanzi all'organo di gravame, il cui esame è consentito in questa sede in ragione della natura processuale della

questione trattata, emerge la devoluzione al giudice dell'impugnazione della sola problematica concernente l'ammissibilità domanda di condanna generica. In tale limitata prospettiva risultano infatti coltivati gli argomenti critici prospettati dall'appellante, odierna ricorrente, che ribadì la mera potenzialità del danno quale elemento sufficiente in linea di principio a sostenere la condanna generica, sempre e comunque con riserva della prova dell'esistenza del danno a fase successiva, dunque in separata sede. **IL CASO.it**

La decisione in esame ha statuito su tale *thema disputandum*, giova ribadire unico ed effettivo oggetto del *devolutum*, con statuizione che, corretta in punto di diritto laddove ribadisce che la natura processuale della responsabilità prevista dall'art. 21 l.f. non ammette scissione tra accertamento della responsabilità aggravata del creditore istante, la stessa prevista dall'art. 96 c.p.c., e prova del danno che ne è conseguito, in quanto la relativa congiunta cognizione è affidata inderogabilmente al giudice dell'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (cfr. per tutte Cass. n. 16881/2002, v. n. 16308(2007, n. 28226/2008), neppure è stata fatta segno di critica in relazione a tale passaggio logico decisivo che ne sostiene la conclusione. Le considerazioni svolte in questa sede sono invero

inconferenti in quanto, senza neppure cogliere l'effettiva ratio decidendi, si basano su supporto argomentativo riferito genericamente all'ammissibilità della condanna generica in presenza di potenziale danno, nella cui prospettiva potrebbero aver avuto rilevanza i documenti asseritamente negletti.

Il dato è tranciante e rende inutile l'esame del secondo motivo (con cui la ricorrente denuncia medesimo vizio, sostenendo che le domande dichiarate inammissibili perché nuove, non sono tali in quanto rappresentano sviluppo logico delle conclusioni formulate nell'atto d'appello.

IL CASO.it

Col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 21 l.f. e degli artt. 278 e 96 c.p.c., deducendo omesso esame dei motivi d'appello con cui si era riaffermata la richiesta, formulata in primo grado, di liquidazione in separata sede da intendersi nel senso della rimessione allo stesso giudice per la determinazione del *quantum debeat*.

La resistente replica per l'infondatezza anche di tale censura.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibili le domande subordinate, tra cui quella con cui l'appellante aveva chiesto rimettersi la causa sul

ruolo per la nomina di un c.t.u. al fine di determinare il quantum, poichè rappresentava domanda nuova, sulla quale controparte aveva altresì rifiutato il contraddittorio. Questa ratio decidendi non è stata censurata, o meglio la decisione in parte qua è stata criticata in una prospettiva ben diversa, distorta rispetto al percorso logico che l'ha determinata.

Ne discende il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

IL CASO.it

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in €3.700,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17.6.2009

Il Consigliere est.

Il Presidente

(Dott.ssa Maria Rosaria Cultrera)

(Dott. Ugo Vitrone)

Maria Rosaria Cultrera

Ugo Vitrone

IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi

Alfonso Madafferi

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria
il **22 LUG. 2009**

IL CANCELLIERE

Alfonso Madafferi